

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Città Metropolitana di Firenze)

COPIA

Registro Generale n. 101

ORDINANZA SINDACALE

N. 25 DEL 20-05-2020

<p>Oggetto: Commercio su area pubblica: misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio comunale della diffusione del virus COVID-19. Disposizione mercati del venerdì di Incisa e Matassino.</p>
--

IL SINDACO

Visti:

- la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 Codice del commercio;
- il Regolamento comunale del commercio su area pubblica approvato con delibera di Consiglio 14 dicembre 2016, n. 203 ed il vigente Piano del commercio;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Ricordata l'Ordinanza sindacale 29 aprile 2020, n. 80 con la quale si dispone, fino alla data del 18 maggio 2020 salvo modifiche, lo spostamento dei posteggi alimentari dei mercati settimanali del martedì a Figline, del venerdì a Incisa e del venerdì al Matassino nelle aree individuate nelle planimetrie allegate all'atto stesso quale parte integrante;

Richiamata la determinazione 24 aprile 2020, n. 523 a firma della responsabile del Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese con la quale viene specificata la disposizione dei posteggi nei mercati del venerdì a Incisa e a Matassino;

Ricordata l'Ordinanza sindacale 15 maggio 2020, n. 96 con la quale è stata prorogata al 25 maggio 2020, con integrazioni e modifiche, l'ordinanza 80/2020;

Richiamati il decreto legge 16 maggio 2020 n.33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020);

Richiamata l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale toscana 17 maggio 2020, n.57;

Evidenziato pertanto che è consentita la ripresa delle attività di commercio su aree pubbliche;

Visto l'Allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020;

Ritenuto di dover procedere, come disposto dalla normativa nazionale e regionale, a disciplinare la gestione dei mercati, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19;

Ritenuto che esistano i presupposti di urgenza e contingibilità per l'adozione di provvedimenti con efficacia immediata;

Visto l'art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA:

a far data dal giorno 22 maggio 2020 è ripresa l'attività del mercato del venerdì a Incisa e del mercato del venerdì al Matassino con le seguenti misure organizzative:

1) In considerazione della dislocazione logistica dei mercati nelle aree stabilite dal vigente Piano del commercio su area pubblica, i posteggi del mercato del venerdì a Incisa sono ricollocati nella zona di via Olimpia, più ampia e tale da garantire una maggiore distanza fra i posteggi stessi, al fine di evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale. La disposizione dei posteggi sarà individuata dagli uffici competenti quale soluzione ottimale per il rispetto delle prescrizioni normative.

2) Le assegnazioni a spunta restano sospese ad eccezione delle assegnazioni dei posteggi liberi per agli operatori che da almeno due anni si presentano regolarmente alla spunta ed occupano regolarmente i posteggi non assegnati avendo registrato nel periodo marzo 2019 – marzo 2020 un numero di presenze maggiore o uguale a 32 (60% dell'operatività del mercato).

3) Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale, aumentando lo spazio a disposizione per il passaggio della clientela, i titolari di posteggio ridurranno l'ingombro dei banchi di un metro frontalmente, rispetto a quanto previsto in concessione.

4) Ciascun operatore del mercato dovrà delimitare il proprio banco inibendo sia il servizio che i passaggi dei clienti sul fronte laterale, utilizzando a tal fine idonee soluzioni (fettuccina, brande, etc.). Tale soluzione consentirà di fatto la perimetrazione dell'area mercatale, impedendone l'accesso da varchi laterali.

5) La vendita deve essere esercitata solo sulla parte frontale garantendo la distanza interpersonale in tutte le operazioni, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita, privilegiando un percorso di entrata frontale e di uscita laterale, con informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata. L'operatore adotta idonee misure (segnaletica orizzontale, verticale, ...) per garantire la distinzione fra varco di entrata e varco di uscita.

6) Le merci dovranno essere posizionate in modo tale che sia evitato il contatto accidentale da parte della clientela dell'area mercatale.

7) Su ciascun banco dovrà essere apposta la cartellonistica informativa sui comportamenti corretti da seguire e sugli obblighi da osservare.

8) Ciascun titolare di posteggio dovrà assicurare il rispetto delle misure previste dall'Allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020, in particolare:

- mantenimento in tutte le attività e le loro fasi il distanziamento interpersonale;
- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
- ampia disponibilità ed accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- uso delle mascherine da parte degli operatori e dei clienti;
- uso di guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto da gettare immediatamente alla conclusione della stessa in apposito cestino collocato a cura di ciascun operatore nell'area di uscita del proprio banco, I guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere la merce dovranno essere messi a disposizione della clientela.
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

Il controllo circa il rispetto delle misure compreso la verifica sul sovraffollamento e del distanziamento sociale verranno operate dalla polizia municipale, la quale potrà adottare ogni altra misura che si rendesse necessaria.

Non saranno considerate rilevanti le assenze degli operatori commerciali maturate a decorrere dal giorno 4 maggio 2020 ai fini del computo generale delle assenze e degli altri pertinenti effetti di legge.

La presente ordinanza, in linea con le misure nazionali e regionali di contenimento dell'emergenza covid-19, si intende quale misura minima, proporzionata, integrativa alle disposizioni nazionali regionali ed è valida, salvo modifiche, fino al termine di validità delle misure nazionali e regionali di contenimento.

Sono abrogate, per le parti di interesse, l'Ordinanza sindacale 29 aprile 2020, n. 80, la determinazione 24 aprile 2020, n. 523 a firma della responsabile del Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese e l'Ordinanza sindacale 15 maggio 2020, n. 96.

DISPONE

- a) la pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio;
- b) la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Municipale per la verifica dell'ottemperanza;
- c) la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio Comunicazione per provvedere alla massima diffusione dei contenuti dell'ordinanza.

INFORMA

- che i trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi dell'art. 650 del codice penale nei casi da questo previsti e, fuori dai citati casi, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. n. 267/2000;
- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Pre-sidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di emanazione.

La Sindaca
F.to Giulia Mugnai

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio online dal 20-05-2020 al 04-06-2020.

Figline e Incisa Valdarno, lì 20-05-2020

Il Resp. Segr. Generale
f.to Dott.ssa PASQUINI CRISTIANA